



Università
per Stranieri
di Perugia

IL RETTORE

- vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, nel testo vigente;
- richiamati** in particolare l’articolo 6, comma 14, l’articolo 8 e l’articolo 9 della sopracitata legge che hanno introdotto significative novità in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato disponendo l’abolizione della vecchia attribuzione automatica biennale della classe/scatto di stipendio e prevedendo l’introduzione della progressione triennale e biennale, non più automatica, bensì meritocratica, subordinata cioè all’esito positivo di apposita valutazione;
- visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nel testo vigente, ed in particolare i principi in materia di esercizio del potere di autotutela;
- visto** lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;
- visto** il Codice Etico dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con DR n. 212 del 26 luglio 2011;
- vista** la Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 avente ad oggetto: “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”;
- vista** la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 6565 del 29 maggio 2017, avente ad oggetto “Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari”;
- vista** la nota del MUR prot. in entrata n. 13983 del 12 novembre 2020 - Protocollo nr. 13022 del 12 novembre 2020 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 - Progressione economica dei docenti universitari - Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali - Chiarimenti;
- vista** la nota del MUR prot. in entrata n. 10107 del 29 luglio 2021 Protocollo nr: 10632 - del 29/07/2021 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 - Progressione economica dei docenti universitari - Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali - Chiarimenti - Integrazione;
- visto** il “Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato”, emanato con D.R. n. 156 del 18 maggio 2021, in particolare l’articolo 4 e seguenti;



- richiamato**, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del succitato "Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato", in cui si indica che il periodo oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, consiste *"nel caso il soggetto abbia maturato una classe biennale, nei due anni conclusi precedenti ("accademici", per quanto concerne l'attività didattica e gestionale, e "solari" per quanto concerne la produzione scientifica)"*, precisando altresì che *"L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre"*;
- visto** il D.R. n. 60 del 12 febbraio 2026 relativo alla nomina, a seguito della deliberazione n. 7/2026 del Senato Accademico in data 27 gennaio 2026, della Commissione per le procedure di valutazione ex art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, concernenti l'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato il periodo di anzianità utile nel corso del II semestre dell'anno 2024 (ovvero nel I semestre dell'anno 2024, in seconda convocazione) e nel I semestre dell'anno 2025;
- richiamato** il D.R. n. 582 del 18 novembre 2025 con il quale è stata indetta la Procedura di valutazione in attuazione dell'Art. 6, comma 14, della Legge 240/2010, rivolta ai professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università per Stranieri di Perugia che hanno maturato il biennio/triennio di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale nel II semestre dell'anno 2024 (prima convocazione) o nel I semestre dell'anno 2024 (seconda convocazione);
- ravvisato** che, per mero errore materiale, l'allegato 1 al D.R. n. 582 del 18 novembre 2025 ha individuato, con riferimento alla data di maturazione del periodo utile 1/10/2024, un periodo di valutazione non coerente con la corretta scansione temporale del biennio accademico, indicando gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 in luogo degli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, come oggettivamente desumibile dalla data di maturazione del requisito;
- considerato** che tale errore attiene esclusivamente alla individuazione tecnica del periodo oggetto di valutazione e non incide sulla platea dei destinatari della procedura né sui requisiti di partecipazione, risultando pertanto privo di effetti limitativi sull'accesso alla procedura stessa;
- tenuto conto** che n. 1 domanda delle complessive n. 9 pervenute entro la scadenza del 18 dicembre 2025 fa riferimento alla data di maturazione del requisito 1/10/2024 e presenta la documentazione allegata riferita ai periodi erroneamente indicati nel suddetto allegato 1;
- considerato** che, per quanto concerne gli ulteriori soggetti che, pur potenzialmente interessati dall'errore materiale, non hanno presentato domanda nell'ambito della procedura di cui al D.R. n. 582/2025, non si configura una lesione attuale e concreta del diritto di partecipazione, permanendo per gli stessi la possibilità di accedere alla successiva sessione di valutazione prevista dal Regolamento di Ateneo;
- ritenuto**, pertanto, necessario procedere alla rettifica in autotutela dell'errore materiale sopra descritto, in quanto riconoscibile, non discrezionale e incidente su un elemento meramente tecnico della *lex specialis*, al fine di garantire la corretta applicazione dei criteri di valutazione e la parità di trattamento tra i candidati;
- ritenuto** altresì che la Commissione preposta debba procedere, con riferimento al candidato che ha maturato il biennio di anzianità utile a decorrere dall'1/10/2024 e che ha presentato domanda nei termini, alla valutazione dei requisiti relativi



Università
per Stranieri
di Perugia

all'attività didattica e gestionale sulla base del periodo correttamente individuato, indipendentemente da quanto erroneamente indicato nel bando;
valutata, pertanto, la necessità di richiedere al candidato interessato la documentazione mancante riferita all'anno accademico 2023/2024,



DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente provvedimento, di procedere, in autotutela ai sensi della legge n. 241/1990 alle seguenti azioni:

1. a rettifica di quanto riportato nell'allegato 1 al D.R. n. 582 del 18 novembre 2025, il biennio oggetto di valutazione per i candidati che hanno maturato il periodo utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale in data 1/10/2024 è individuato, per quanto concerne l'attività didattica e gestionale, negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, come oggettivamente desumibile dalla data di maturazione del requisito;
2. di richiedere al candidato interessato l'integrazione della documentazione già presentata, limitatamente all'anno accademico 2023/2024, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto, precisando che tale integrazione si rende necessaria in ragione dell'errore materiale sopra richiamato e non costituisce riapertura dei termini della procedura;
3. di dare atto che la Commissione procederà alla valutazione delle candidature sulla base del periodo correttamente individuato ai sensi del presente decreto, indipendentemente da quanto erroneamente indicato nell'allegato 1 al D.R. n. 582/2025;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Commissione ai fini della prosecuzione dei lavori, unitamente alla documentazione integrativa prodotta dal candidato.

Il Rettore
Prof. Valerio DE CESARIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.